

Fondo complementare di previdenza EFG SA

Regolamento degli accantonamenti attuariali

Valido dal 31 dicembre 2019

Indice	Pagina
1	1
2	1
3	2
3.1	2
3.2	2
4	2
4.1	2
4.2	3
4.3	3
4.4	4
4.5	4
4.6	4
5	4
6	5

1 Introduzione

Tramite il presente Regolamento il Fondo complementare di previdenza EFG SA (in seguito «Fondo») stabilisce le disposizioni per costituire e sciogliere gli accantonamenti attuariali in conformità con l'articolo 48e dell'OPP 2, con le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 e con la direttiva tecnica 2 (DTA 2) della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni.

Questi accantonamenti attuariali devono garantire la sicurezza del finanziamento e dell'adempimento in ogni tempo degli impegni assunti ai sensi degli articoli 65 e 65b LPP. Essi concorrono inoltre alla trasparenza dell'effettiva situazione finanziaria del Fondo ai sensi dell'articolo 65a LPP. Nel presente Regolamento sono quindi presentati i metodi di calcolo e le descrizioni dei capitali di previdenza, degli accantonamenti attuariali, della riserva di fluttuazione di valore, nonché le basi tecniche attualmente applicate.

2 Basi tecniche

I capitali di previdenza e gli accantonamenti attuariali devono essere calcolati secondo principi attuariali riconosciuti e attraverso basi tecniche economiche e demografiche realistiche e corrispondenti, per quanto ragionevolmente possibile, alla situazione presente e futura del Fondo. A questo proposito i principi e le direttive della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni devono essere presi in considerazione.

Le basi tecniche economiche s'identificano nel tasso tecnico d'interesse, che deve situarsi con un margine adeguato al di sotto del rendimento netto atteso dalla strategia d'investimento del Fondo. Le basi tecniche demografiche riguardano la longevità, la morte e l'invalidità e devono essere generalmente accessibili e riconosciute.

Le basi tecniche determinanti per il calcolo dei capitali di previdenza e degli accantonamenti attuariali sono definite annualmente dal Consiglio di Fondazione su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale (in seguito «il perito»).

Per il calcolo dei capitali di previdenza e degli accantonamenti attuariali, il Fondo applica attualmente (2019) le seguenti basi tecniche:

- tasso tecnico: 1.75%,
- tavole di mortalità: LPP 2015 generazionali dell'anno di calcolo,
- tavole d'invalidità: LPP 2015.

Il perito verifica periodicamente se il tasso tecnico e le tavole adottate sono appropriate rispetto alla situazione effettiva del Fondo e del mercato. Se necessario, egli propone delle modifiche delle basi tecniche al Consiglio di Fondazione.

3 Capitali di previdenza

3.1 Capitale di previdenza assicurati attivi

Il calcolo del capitale di previdenza degli assicurati attivi avviene secondo la legislazione per la previdenza professionale (LPP, LFLP) sulla base di un metodo statico, in conformità alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.

Il capitale di previdenza degli assicurati attivi corrisponde così alla somma delle prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi alla data di calcolo.

3.2 Capitale di previdenza beneficiari di rendita

Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita corrisponde al valore attuale delle rendite correnti, incluse le eventuali prestazioni in aspettativa per i superstiti. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità temporanea, il capitale di previdenza corrisponde alla somma del valore attuale delle rendite correnti, incluse le prestazioni in aspettativa per i superstiti, del valore attuale della liberazione del pagamento dei contributi e del valore dell'avere di vecchiaia alla data di calcolo.

Il calcolo si fonda sui principi e sulle basi tecniche professionalmente riconosciuti secondo l'art. 2 del presente Regolamento. Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita è calcolato collettivamente e tiene debitamente conto di eventuali rendite riassicurate.

4 Accantonamenti attuariali

4.1 Accantonamento per tasso di conversione

Questo accantonamento è costituito fintanto che vengono generate delle perdite tecniche in caso di pensionamento. Le perdite tecniche sono generate – al momento della transizione da assicurato attivo a beneficiario di rendita – dalla differenza tra il capitale di previdenza in qualità di nuovo beneficiario di rendita e il suo capitale di previdenza come assicurato attivo (cioè la sua prestazione di libero passaggio al momento del pensionamento). Questa differenza è in particolare causata dal disallineamento delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei tassi di conversione come da Regolamento previdenziale e le basi tecniche correntemente applicate dal Fondo (vedi art. 2 del presente Regolamento). Questo disallineamento genera quindi una differenza tra il tasso di conversione come da Regolamento previdenziale e quello determinato correttamente in funzione delle basi tecniche correntemente applicate dal Fondo.

Dal 1.1.2020 i tassi di conversione regolamentari si fondano sulle seguenti basi tecniche:

a) Dipendenti attivi già assicurati nel Fondo al 30.6.2017 (Piano 1)

- tasso tecnico: 2.25% (mediamente)

- tavole di mortalità: LPP 2015 generazionali dell'anno 2020

b) Dipendenti attivi assunti in Ticino dal 1.7.2017 da parte di EFG Bank AG e di enti affiliati al Fondo (Piano 2)

- tasso tecnico: 2.05 – 2.15%
- tavole di mortalità: LPP 2015 generazionali dell'anno 2020.

L'ammontare dell'accantonamento per tasso di conversione dipende direttamente dall'importo di queste perdite tecniche in caso di pensionamento. Per il suo calcolo sono considerati tutti gli assicurati attivi e invalidi (che hanno diritto a una rendita d'invalidità solo fino al pensionamento) che alla data di calcolo hanno un'età superiore ai 55 anni. Sulla base dei pensionamenti effettivi passati, si tiene pure conto della probabile proporzione di chi sceglierà di ricevere la propria prestazione di vecchiaia in termini di rendita piuttosto che in capitale.

4.2 Accantonamento per rischio longevità beneficiari di rendita

In generale il settore bancario in Svizzera mostra delle statistiche di mortalità più basse rispetto alla media espressa dalle tavole di mortalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Di conseguenza, per i beneficiari di rendita del Fondo ci si attende una longevità più alta, e di riflesso un pagamento delle rendite più lungo. È perciò necessario rafforzare il capitale di previdenza per beneficiari di rendita calcolato con le tavole di mortalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento con un ulteriore accantonamento.

L'obiettivo finale di questa riserva corrisponde all'1.7% del totale dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendita. Al 31 dicembre 2014 questo accantonamento corrispondeva allo 0.7% del totale dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendita e viene aumentato dello 0.25% ogni anno successivo fino al raggiungimento dell'obiettivo. Se il grado di copertura del Fondo alla data di calcolo supera il 110.0%, questo accantonamento è immediatamente costituito in totalità.

Il perito verifica periodicamente l'obiettivo dell'importo di questo accantonamento e, se necessario, propone delle modifiche all'indirizzo del Consiglio di Fondazione.

4.3 Accantonamento per rischi morte e invalidità assicurati attivi

I rischi di morte e invalidità possono essere soggetti a importanti variazioni sul corto periodo, così che improvvise concentrazioni di casi di morte e invalidità possono gravare in maniera importante sulla situazione finanziaria del Fondo. I contributi di rischio versati da datore di lavoro e dipendenti finanziano i casi di sinistro attesi sul lungo periodo, ma le loro variazioni a corto termine sono solo parzialmente coperte. Queste variazioni sono perciò coperte da questo accantonamento per rischi morte e invalidità per gli assicurati attivi.

L'importo dell'accantonamento è verificato periodicamente dal perito nel suo rapporto attuariale, tenendo in considerazione l'importo dei contributi di rischio versati da datore di lavoro e dipendenti, l'evoluzione dei casi di sinistro e gli eventuali contratti (ri)assicurativi in vigore.

Il Fondo ha deciso di riassicurare totalmente i sinistri di decesso e invalidità presso una compagnia di assicurazione dal 1° gennaio 2014.

Fintanto che questo contratto di riassicurazione congruente è in vigore, l'importo dell'accantonamento può essere fissato a zero.

4.4 Accantonamento per casi di prestazioni pendenti

Casi di prestazioni pendenti (in particolare, ma non solo, d'invalidità) possono gravare la situazione finanziaria del Fondo in maniera considerevole. Allo scopo di proteggere il Fondo dalle possibili conseguenze di casi di prestazioni pendenti è possibile costituire un accantonamento specifico.

L'importo dell'accantonamento è verificato periodicamente dal perito nel suo rapporto attuariale in funzione del numero e della natura di casi di prestazioni pendenti (se ve ne sono). In particolare sono da considerare il numero di casi d'invalidità pendenti, la durata della relativa incapacità lavorativa e la probabilità di una definitiva incapacità lavorativa.

4.5 Accantonamento per tasso tecnico d'interesse

Una riduzione del tasso tecnico d'interesse determina l'aumento del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita e degli accantonamenti attuariali. Se il Fondo prevede di ridurre il tasso tecnico d'interesse adottato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, un accantonamento per tasso tecnico d'interesse può essere costituito.

L'importo dell'accantonamento corrisponde alla differenza tra i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici calcolati con il previsto tasso tecnico d'interesse ridotto e i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici calcolati con il tasso tecnico d'interesse ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

La costituzione dell'accantonamento può avvenire in maniera progressiva a dipendenza del momento e dell'entità della prevista riduzione. La riserva sarà poi liberata non appena il nuovo tasso tecnico d'interesse sarà applicato.

4.6 Altri accantonamenti attuariali

In caso di necessità possono essere costituiti ulteriori accantonamenti attuariali per casi ed eventi speciali non previsti dal presente Regolamento secondo principi professionalmente riconosciuti.

5 Riserva di fluttuazione di valore

L'obiettivo dell'importo della riserva di fluttuazione di valore e il suo metodo di calcolo sono determinati nel Regolamento d'investimento del Fondo.

6 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Fondazione il 27 Aprile 2020 ed è entrato in vigore il 31 dicembre 2019.

Esso sostituisce il Regolamento sugli accantonamenti attuariali valido finora ed è applicabile per la prima volta alla chiusura dei conti del Fondo al 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è consultabile sul portale aziendale. Per eventuali dubbi d'interpretazione, il testo ufficiale di riferimento è quello redatto in lingua italiana.

Approvato dal Consiglio di Fondazione

Lugano, il 27 Aprile 2020

FONDO COMPLEMENTARE DI PREVIDENZA
EFG SA

A stylized blue ink signature consisting of several overlapping loops.A cursive blue ink signature.